

N. 1937-1956-1974-2083-2148-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTE DI LEGGE

n. 1937, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRATICOLA, PERABONI, BISTAFFA, GHIROLDI,  
PORTA, ONGARO, ARRIGHINI, LEONI ORSENIGO**

---

Disciplina dell'apertura, del trasferimento e dell'ampliamento  
degli esercizi di vendita al pubblico

---

*Presentata il 31 gennaio 1995*

---

n. 1956, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVODIO, ROTONDI, CALVI, LIA**

---

Nuova disciplina del commercio

---

*Presentata il 2 febbraio 1995*

---

---

NOTA: La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), il 18 maggio 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1937-1956-1974-2083-2148. In data 19 maggio 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

**n. 1974, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MANZINI, CARLI, REBECCHI, ALOISIO, DOMENICI, LOMBARDO, GRITTA GRAINER, RAFFAELLI, RANIERI, RIZZA, SETTIMI, VIVIANI, ZANI, ALBERTINI, ANGELINI, BARGONE, BARTOLICH, BATTAFARANO, BIRICOTTI, BONFIETTI, BONITO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CALZOLAIO, CHIAVACCI, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DIANA, DI CAPUA, DI ROSA, DUCA, EVANGELISTI, FERRANTE, GALLIANI, GAMBALE, GERARDINI, GIANNOTTI, GORI, GRASSI, GRASSO, GALILEO GUIDI, INCORVAIA, INNOCENTI, LA SAPONARA, LA VOLPE, LORENZETTI, LUMIA, MANGANELLI, NADIA MASINI, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, PAOLONI, PEZZONI, PORCARI, RINALDI, ROTUNDO, RUFFINO, SALES, SCALIA, SCHETTINO, SODA, SOLAROLI, SORIERO, STANISCI, SUPERCHI, TANZARELLA, TATTARINI, TURCI, UCCHIELLI, VIGNERI**

---

Legge quadro sul commercio all'ingrosso e al dettaglio

---

*Presentata il 7 febbraio 1995*

---

**n. 2083, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**ARATA, RUBINO, MORMONE, NOCERA, PINTO, AGNALETTI, PATARINO, MANZONI, ACIERNO, CUSCUNÀ, LEONARDELLI, PEZZELLA, MELE**

---

Disciplina del commercio in sede fissa

---

*Presentata il 22 febbraio 1995*

---

**n. 2148**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALDELLI, BERTINOTTI, CRUCIANELLI, DE MURTAS, VOCCOLI,  
BOLOGNESI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, GARAVINI, GUERRA,  
LENTI, LUIGI MARINO, MUZIO, PISTONE, VENDOLA**

---

Disciplina del commercio all'ingrosso e al dettaglio

---

*Presentata il 3 marzo 1995*

---

(Relatore: **GORI**)

TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Nuova disciplina del commercio.**

CAPO I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

*(Ambito di applicazione e definizioni).*

1. La presente legge si applica ai soggetti esercenti le attività di vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio.

2. La presente legge non si applica:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari;

b) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali e articoli sanitari;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortoflorofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

e) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

*f)* alle vendite di carburanti nonché, degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni;

*g)* agli artigiani iscritti negli albi di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

*h)* ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

*i)* a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

*l)* alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*m)* all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

*n)* agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per superficie, la superficie complessiva dell'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili nonché quella adibita a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, a uffici e a servizi;

b) per attività di vendita all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c) per attività di vendita al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

5. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte agli eventuali trattamenti, trasformazioni e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

## CAPO II.

### REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

#### ART. 2.

*(Iscrizione).*

1. Chiunque esercita o intende esercitare sotto qualsiasi forma, in modo anche saltuario o provvisorio, attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, ha l'obbligo di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC) istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sono altresì tenuti all'iscrizione al REC gli industriali che intendano esercitare la vendita al pubblico al dettaglio di merci di loro produzione, nonché le coope-

relative di consumo ed i consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che intendono esercitare la vendita al pubblico al dettaglio di merci.

3. Sono iscritti al REC il titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od enti, il legale rappresentante. In caso di nomina di un preposto ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile, al REC sono iscritti sia il preposto che il titolare o il legale rappresentante, previo accertamento, per questi ultimi, dei soli requisiti morali di cui all'articolo 4.

#### ART. 3.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5, ai fini dell'iscrizione al REC il richiedente deve:

a) avere raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente.

#### ART. 4.

*(Requisiti morali).*

1. L'iscrizione al REC è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) siano stati dichiarati falliti;

b) abbiano riportato una condanna per delitto non colposo per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a tre anni;

c) abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione e l'economia pubblica, ovvero per ricettazione, emissione di

assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

*d)* abbiano riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, a pena detentiva o a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

*e)* siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il divieto di iscrizione al REC ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nei confronti degli iscritti al REC per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di propria competenza, comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per una delle fattispecie previste dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, o che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1.

6. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione al REC qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1 del presente articolo.

ART. 5.

*(Requisiti professionali).*

1. Coloro che intendano esercitare le attività di vendita dei prodotti alimentari devono altresì dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti professionali:

*a)* attestazione di frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni;

*b)* prestazione di servizio per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore merceologico per il quale si richiede l'iscrizione, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o presso il laboratorio di produzione, comprovata dal libretto di lavoro o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, prestazione di servizio in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera *a)*, deve avere per oggetto materie idonee ad assicurare il conseguimento di una adeguata qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore e alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

3. Con atto di indirizzo o di coordinamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono impartite direttive per coordinare e rendere omogenei su tutto il territorio nazionale l'organizzazione, le materie e la durata dei corsi di cui al comma 1, lettera *a*), nonché lo svolgimento di apposite verifiche atte a *comprovare l'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita.*

4. Decorso il termine di cui al comma 3, le regioni provvedono comunque all'organizzazione dei corsi per i fini di cui al comma 1, lettera *a*).

5. Previo riconoscimento delle regioni, i corsi possono essere effettuati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro aziende speciali, da enti privati che abbiano come fine istituzionale la formazione professionale, o dalle associazioni imprenditoriali del commercio, *in base a specifiche convenzioni con le regioni.*

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la gamma dei prodotti alimentari per la cui vendita sono richiesti i requisiti professionali di cui al comma 1.

#### ART. 6.

*(Domanda di iscrizione).*

1. La domanda di iscrizione al REC, redatta su modulo predisposto, anche ai fini di una sua utilizzazione informatizzata, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presentata al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente ha la residenza o, in caso di società, associazione o ente, la sede legale.

2. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale la domanda è presentata al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente elegge domicilio.

3. Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca dell'iscrizione.

4. Qualora il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

5. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana, può essere effettuata per più tipi di attività di vendita e legittima all'esercizio dell'attività relativa al settore merceologico per il quale è stata ottenuta.

6. Per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea il possesso dei requisiti morali e professionali è attestato dalle autorità e dagli organismi designati dai rispettivi Stati in conformità alle disposizioni comunitarie. In mancanza di tali disposizioni il possesso dei requisiti morali e professionali è attestato con le modalità previste per i cittadini italiani.

#### ART. 7.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal REC l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta la decisione del presidente della giunta regionale, il ricorso si intende respinto.

4. Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, l'interessato può proporre azione dinanzi al *tribunale territorialmente competente* entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine per provvedere.

ART. 8.

*(Tabelle merceologiche).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla *definizione delle tabelle merceologiche* al fine di procedere ad un accorpamento secondo tre settori merceologici omogenei (alimentare, non alimentare e misto), e alla definizione delle tabelle speciali per gli empori di cui all'articolo 21 e per gli esercizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)*, *c)*, ed *f)*.

CAPO III.

PROGRAMMAZIONE

ART. 9.

*(Programmazione regionale).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni stabiliscono, con propria legge:

*a)* le aree di attrazione commerciale in cui suddividere il territorio regionale ai fini della classificazione dei poli commerciali di interesse regionale e infraregionale;

*b)* i principi e le disposizioni in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici, vigenti o in via di

approvazione, le aree destinate agli insediamenti commerciali con vincolo di destinazione d'uso;

c) i requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali;

d) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali;

e) i principi, le disposizioni ed i vincoli di natura urbanistica e quelli relativi alle disponibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico nonché alla tutela dei beni culturali e dell'arredo urbano cui sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, apportano ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e delle leggi regionali in materia urbanistica, le eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al comma 1.

3. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai principi di cui al comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

#### ART. 10.

*(Disposizioni transitorie per gli esercizi di media e grande distribuzione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione emana direttive, nel rispetto dei principi della presente legge, volte a disciplinare, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali con superficie superiore a 600 metri quadrati.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta con proprio decreto, nel rispetto dei principi della presente legge, direttive volte a disciplinare, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali con superficie superiore a 600 metri quadrati, che si applicano nelle regioni che non emanino le direttive di cui al comma 1.

ART. 11.

*(Direttive regionali).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, la regione emana direttive volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) favorire gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali.

ART. 12.

*(Direttive comunali per gli esercizi di media distribuzione).*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il sindaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, sentite le organizzazioni provinciali

maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, presenta per l'approvazione al consiglio comunale una proposta di direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento degli esercizi commerciali aventi una superficie compresa tra 600 e 2.000 metri quadrati. Tali direttive e criteri devono tenere conto:

a) dello sviluppo della rete viaria e dei servizi pubblici di trasporto, della presenza di parcheggi e di barriere architettoniche;

b) della tutela di parchi, monumenti o altri beni ambientali e culturali;

c) delle esigenze di tutela dei consumatori;

d) della tutela del particolare valore storico, archeologico, religioso, artistico o ambientale di determinati edifici o aree.

#### CAPO IV.

#### AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

#### ART. 13.

*(Autorizzazione regionale per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di media e grande distribuzione).*

1. L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali con superficie compresa tra 600 e 2.000 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché di quelli con superficie superiore a 2.000 metri quadrati è rilasciata dal presidente della giunta regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al presidente della giunta regionale ed al sindaco del comune competente per territorio. Al fine di consentire la valutazione del rispetto della compatibilità del-

l'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela ambientale, la domanda è corredata:

a) per gli esercizi commerciali con superficie compresa tra 600 e 2.000 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, da una relazione illustrativa contenente previsioni di compatibilità ambientale, di incidenza sul traffico, nonché previsioni sull'ampiezza del bacino di utenza potenziale;

b) per gli esercizi commerciali con superficie superiore a 2.000 metri quadrati, da una relazione illustrativa contenente studi di compatibilità ambientale, di incidenza sul traffico, nonché studi sull'ampiezza del bacino di utenza potenziale riferito alla dimensione dell'insediamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, il sindaco, ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annoverata e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, provvede a trasmettere al presidente della giunta regionale il parere della giunta comunale in merito. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

4. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione è adottata dal presidente della giunta regionale entro novanta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3; in caso di inutile decorso del predetto termine di novanta giorni la domanda si intende accolta. In ogni caso, il dirigente responsabile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al presidente della giunta regionale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è condizione necessaria per l'ottenimento della concessione edilizia relativa all'immobile destinato all'uso di cui all'autorizzazione medesima.

## ART. 14.

*(Autorizzazione comunale per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento degli esercizi di media distribuzione).*

1. L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali con superficie compresa tra 600 e 2.000 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è rilasciata dal sindaco entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda; in caso di inutile decorso di tale termine la domanda si intende accolta. In ogni caso, il dirigente responsabile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al sindaco.

2. La domanda è presentata al sindaco del comune competente per territorio, corredata da una relazione illustrativa contenente previsioni di compatibilità ambientale, di incidenza sul traffico, nonché previsioni sull'ampiezza del bacino di utenza potenziale previsto per l'insediamento, per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento medesimo con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela dell'ambiente.

## CAPO V.

## COMUNICAZIONE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

## ART. 15.

*(Comunicazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di piccola distribuzione).*

1. Sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco del comune competente per territorio:

a) l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 600 metri quadrati;

b) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita al dettaglio con superficie non superiore ai 600 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita al dettaglio fino a complessivi 600 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita al dettaglio di cui al comma 1, possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al medesimo comma 1. Qualora l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento richieda trasformazioni urbanistiche o edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere iscritto al REC;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

## CAPO VI.

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 16.

*(Contenuto delle domande e delle comunicazioni).*

1. Nella domanda di cui agli articoli 13 e 14 e nella comunicazione di cui all'articolo 15, l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci

o di false attestazioni non è ammessa la possibilità di conformazione successiva agli obblighi di legge né la sanatoria nei casi previsti ed il dichiarante è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Nei casi in cui la domanda si intende accolta per inutile decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, l'amministrazione competente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

#### ART. 17.

*(Modelli per la presentazione delle comunicazioni e per il rilascio delle autorizzazioni).*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura predispongono, sulla base di criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i modelli per la presentazione delle comunicazioni e per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali previste dalla presente legge e provvedono alla loro informatizzazione.

2. Ai fini della raccolta e diffusione di dati sulla consistenza e sulle dinamiche evolutive delle imprese commerciali le regioni ed i comuni sono tenuti a inviare trimestralmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio copie delle comunicazioni e dei provvedimenti concernenti l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

#### ART. 18.

*(Subingresso).*

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio di vendita da

parte del titolare o da chi lo abbia acquisito per causa di morte o per donazione comporta la sola comunicazione al sindaco ai sensi dell'articolo 15, sempre che il subentrante sia iscritto al REC.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto al REC alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione al medesimo REC entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo.

#### ART. 19.

*(Ordinanze del sindaco).*

1. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vendita quando il titolare o il preposto non risulti iscritto al REC o ne sia stato cancellato, o quando l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento dell'esercizio siano privi dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge o siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, con i regolamenti edilizi e con le disposizioni relative alla destinazione d'uso degli immobili.

2. L'ordinanza del sindaco di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile.

#### ART. 20.

*(Pubblicità dei prezzi).*

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono essere accompagnati da un cartello contenente l'indicazione, chiara e ben leggibile, del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme articoli identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

2. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i casi nei quali l'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio può essere effettuata con modalità diverse dall'uso del cartello di cui al comma 1.

5. Restano salve le disposizioni emanate circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)* ed *n)*, che effettuino vendite al dettaglio.

#### ART. 21.

*(Empori).*

1. Il sindaco può concedere a strutture distributive, denominate *empori*, aventi la finalità di assicurare, ventiquattro ore su ventiquattro, un servizio di rifornimento ai consumatori di prodotti di prima necessità, l'autorizzazione alla vendita dell'intera gamma di prodotti della tabella speciale per *empori* definita dal decreto di cui all'articolo 8, compresi giornali e riviste.

#### CAPO VII.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 22.

*(Consorti di sviluppo commerciale).*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura promuovono, in

collaborazione con le associazioni imprenditoriali, la costituzione di consorzi di sviluppo commerciale, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati aventi lo scopo di favorire la realizzazione di programmi diretti:

a) all'ammodernamento, all'ampliamento o alla conversione merceologica degli esercizi commerciali del settore alimentare;

b) al trasferimento degli esercizi di vendita già esistenti all'interno di centri commerciali in nuclei abitati decentrati con scarsità di attività commerciali o nei centri storici;

c) alla valorizzazione e alla riqualificazione dei servizi commerciali nei centri storici, nelle aree, nelle piazze e nelle zone pedonalizzate urbane;

d) alla diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture distributive, con particolare riferimento alle nuove tecniche di vendita, di movimentazione delle merci e di organizzazione logistica.

2. Per le attività di cui al comma 1, da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese, con priorità per le imprese familiari, i consorzi di sviluppo commerciale accedono a finanziamenti comunitari, statali e regionali.

#### ART. 23.

*(Neutralità fiscale).*

1. Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, le cessioni di azienda o di singoli rami relativi a complessi aziendali sono fiscalmente neutrali; conseguentemente non danno luogo a realizzo di plusvalenze da parte del cedente ed il cessionario assume gli stessi valori fiscali riconosciuti in capo al cedente. Al cessionario è altresì consentito, nell'esercizio in cui è avvenuto l'acquisto e nei due successivi, di portare in diminuzione del proprio utile o in aumento della perdita il reddito dichiarato dal cedente per il periodo di

imposta precedente a quello in cui è avvenuta la cessione.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) il cedente deve essere un'impresa esercente il commercio con un numero complessivo di addetti non superiore a dieci ed in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio da almeno tre anni;

b) il cessionario deve essere un'impresa esercente il commercio operante da almeno tre anni con un numero complessivo di addetti non superiore a dieci;

c) l'acquisizione di azienda o di singoli rami di azienda deve essere finalizzata all'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio preesistente o all'accorpamento di più esercizi di vendita e, contestualmente, al mantenimento per i successivi tre anni di almeno due terzi del livello occupazionale medio dell'ultimo triennio precedente la data di stipula del contratto di cessione.

3. Ai fini di cui al comma 2 ed ai sensi dell'articolo 18 il cessionario deve corredare la comunicazione prevista dall'articolo 15 delle seguenti autocertificazioni:

a) dichiarazione contenente l'impegno al mantenimento del livello occupazionale;

b) dichiarazione sull'ampliamento della superficie di vendita o sull'accorpamento di più esercizi preesistenti.

4. Il sindaco rilascia ai fini fiscali l'attestazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2; dispone controlli per verificare il rispetto delle suddette condizioni; revoca, se necessario, l'attestazione rilasciata, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria che provvede, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a recuperare le imposte dovute sul maggior importo imponibile derivante dalla revoca dell'attestazione, con i relativi interessi, e ad irrogare le relative sanzioni.

5. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle finanze, stabilisce i criteri di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### CAPO VIII.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 24.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti l'attività disciplinata dalla presente legge senza essere iscritto al REC o senza avere osservato gli adempimenti relativi all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento dell'esercizio commerciale di vendita al pubblico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Chiunque violi le norme della presente legge in casi diversi da quelli di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) nella cui circoscrizione territoriale l'infrazione è stata commessa.

4. I limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati a partire dalla seconda violazione ivi prevista.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere, per le infrazioni alle sue disposizioni, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinque milioni irrogate ai sensi del comma 3.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le sanzioni di cui alla presente legge sono adeguate ogni tre anni alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

ART. 25.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione.

ART. 26.

*(Domanda di iscrizione al REC e di autorizzazione in corso di istruttoria).*

1. La presente legge si applica anche alle domande di iscrizione al REC e di rilascio dell'autorizzazione in corso di istruttoria alla data della sua entrata in vigore. Tali domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'organo competente.

2. Le domande di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di cui al comma 1, che riguardino casi rientranti nel campo di applicazione del capo V della presente legge, sono considerate alla stregua delle comunicazioni previste da tale capo.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 1937, di iniziativa dei deputati Graticola ed altri

#### CAPO I.

#### REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

#### ART. 1.

*(Iscrizione nel registro).*

1. Devono essere iscritti nel registro istituito dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, chiunque eserciti od intenda esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonché tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo od occasionale. La domanda deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza o di quella della sede legale della società o associazione.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare dell'impresa individuale o, qualora si tratti di società, associazione od ente, del legale rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

4. Per ottenere l'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al momento di frequenza scolastica del richiedente;

c) avere i requisiti morali e professionali richiesti dalla presente legge.

5. Il registro è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel registro previa presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi prescritti e redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Qualora il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

8. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

9. Il registro specifica, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico alimentare, non alimentare, misto o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

10. Le domande di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modi-

ficazioni, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e devono essere decise entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta, fermo restando l'obbligo del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo I della citata legge n. 426 del 1971.

11. Chiunque esercita le attività previste dal presente articolo senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, oppure ne sia stato cancellato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni, la chiusura del locale nonché il sequestro delle merci poste in vendita.

#### ART. 2.

(*Tabelle merceologiche*).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle tabelle merceologiche al fine di procedere ad un accorpamento di attività omogenee.

#### ART. 3.

(*Requisiti morali*).

1. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, da coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna, passata in giudicato, per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna, passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estor-

sione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, passate in giudicato, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che siano sottoposti a soggiorno cautelare ai sensi dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si

verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di propria competenza, comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per una delle fattispecie previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, o che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

#### ART. 4.

*(Requisiti professionali).*

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1, nel solo ambito del settore alimentare, per l'iscrizione al registro devono dimostrare alternativamente:

a) di aver frequentato un corso di formazione professionale istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) di aver prestato servizio, per almeno un anno negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

2. Il corso di cui al comma 1, lettera a), deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori, avendo specifica attenzione alla conservazione degli alimenti e delle carni di tutte le specie animali.

3. La regione emana norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento e le materie dei corsi.

#### ART. 5.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale.

### CAPO II.

#### URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

##### SEZIONE I

##### GRANDE DISTRIBUZIONE.

#### ART. 6.

*(Direttive e criteri regionali).*

1. Le regioni, con propria delibera, dettano le direttive e i criteri in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici vigenti o da approvare, le aree destinate agli insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 1.500 metri quadrati per gli altri comuni. Norme specifiche devono essere emanate per i centri commerciali con superficie superiore ai 10.000 metri quadrati.

2. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, deb-

bono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali in materia di urbanistica.

4. Nelle aree che gli strumenti urbanistici destinano, genericamente, ad attività produttive, non è consentito l'esercizio di attività commerciale.

5. È vietato rilasciare autorizzazioni per gli insediamenti degli esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1 in assenza dei previsti piani urbanistici.

6. Le direttive ed i criteri devono essere orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardare una aggregazione presente nei centri urbani di piccole imprese mantenendo un equilibrio tra le diverse componenti della piccola e della grande distribuzione;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano.

7. Le direttive e i criteri di cui al comma 1 possono essere forniti per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

8. Le direttive di cui al comma 1 hanno validità quadriennale.

9. Fino a quando le regioni non emanino le disposizioni di cui al presente articolo le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 7, dal presidente della giunta regionale, nell'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

#### ART. 7.

(Commissione regionale).

1. Presso la regione è costituita una commissione consultiva, che esprime pa-

rere obbligatorio non vincolante, in ordine agli insediamenti commerciali di cui all'articolo 6, composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale all'urbanistica, con funzioni di vicepresidente;

c) dall'assessore regionale al commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e commerciale designati dalla giunta regionale;

e) da tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalle tre organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale.

2. La commissione è integrata, ove necessario, da un rappresentante della provincia, della città metropolitana, ove esista, nonché del comune, interessati all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. È esclusa ogni forma di silenzio assenso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; decorso tale termine provvede alla nomina, con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica tre anni.

## ART. 8.

(Domanda di autorizzazione regionale).

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 6 è rilasciata dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7.

2. L'autorizzazione è negata quando il nuovo insediamento o l'ampliamento o il trasferimento di quello esistente risultino in contrasto con le direttive e i criteri di cui all'articolo 6, le norme igienico-sanitarie, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione e all'uso degli edifici nelle zone urbane fissati dalla delibera prevista dall'articolo 6.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune, competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui all'articolo 6, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

4. Sulla domanda di cui al comma 3 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione di cui all'articolo 7 entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

5. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dalla giunta regionale entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al comma 4. È esclusa ogni forma di silenzio-assenso.

6. Il rilascio dell'autorizzazione è notificato al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

7. In caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

## ART. 9.

(Delibera della giunta regionale. Ricorsi).

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8 deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della regione* entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

## SEZIONE II

## PICCOLA E MEDIA DISTRIBUZIONE.

## ART. 10.

(Piano di urbanistica commerciale).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, approvano un piano pluriennale di urbanistica commerciale di durata quadriennale.

2. Il piano comunale indica:

a) la consistenza della rete distributiva;

b) le aree dove è possibile l'insediamento di strutture o di centri commerciali classificati come grande distribuzione ed in osservanza dei criteri regionali di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) i criteri in base ai quali il sindaco rilascia il nulla osta all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio non classificati come grande distribuzione.

3. I criteri di cui alla lettera c) del comma 2 devono tenere conto:

- a) dello sviluppo di strade e parcheggi;
- b) dei servizi pubblici di trasporto;
- c) della presenza di parchi e monumenti;
- d) della presenza di barriere architettoniche;
- e) dell'inquinamento ambientale;
- f) delle esigenze dei consumatori;
- g) della tutela del particolare valore storico, archeologico, religioso, artistico o ambientale di determinati edifici o aree.

#### ART. 11.

*(Apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita).*

1. Entro novanta giorni dalle specifiche richieste di nulla osta comunale, il sindaco, verificata la corrispondenza ai criteri di cui alla presente legge, ed in particolare al piano di cui all'articolo 10, concede o nega il nulla osta comunale all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento degli esercizi di vendita.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta la domanda si intende accolta.

3. Sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco:

a) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 200 metri quadrati;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati.

4. Il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di cui al comma 3 possono

essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione.

5. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

#### ART. 12.

*(Procedure).*

1. La richiesta di apertura, di ampliamento o di trasferimento deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso, nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale della società, associazione od ente, o suo delegato, nel registro previsto dal capo I della presente legge.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo o nella comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. In caso di accoglimento della richiesta il richiedente deve, entro dodici mesi, acquisire la disponibilità del locale e darne comunicazione al sindaco.

4. Il subentrante, nella gestione o nella proprietà di un esercizio commerciale, per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata

dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data di presentazione della domanda decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 13.

*(Sanzioni).*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 1, chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni, la chiusura del locale nonché il sequestro delle merci poste in vendita.

2. In casi di particolare gravità o di aperture non autorizzate, ovvero di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'e-

sercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Il gettito derivante dalle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

4. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata dal sindaco.

5. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

##### ART. 14.

*(Competenze delle regioni).*

1. Sono fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e di commercio.

2. Le regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge, possono emanare eventuali norme per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 1956, di iniziativa dei deputati Servodio ed altri

#### CAPO I

#### REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

##### ART. 1.

*(Iscrizione nel registro).*

1. Devono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio (REC), coloro che esercitino od intendano esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonché tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo od occasionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel REC del titolare dell'impresa individuale o, qualora trattasi di società, associazione od ente, del legale rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel REC.

4. Per l'iscrizione nel REC il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti morali e professionali richiesti dalla presente legge.

5. Il REC è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata « camera di commercio », e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

7. La camera di commercio procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel REC previa presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

8. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per il quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

9. Nel REC deve essere specificato, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto) o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

##### ART. 2.

*(Domanda di iscrizione).*

1. Per ottenere l'iscrizione nel REC le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, debbono presentare domanda alla camera di commercio rispettivamente della provincia di residenza o di quella della sede legale.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel REC, deve indicare nella domanda la persona o le persone delegate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

#### ART. 3.

##### *(Requisiti morali).*

1. L'iscrizione nel REC è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella

preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il divieto di iscrizione nel REC ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel REC qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1 del presente articolo.

#### ART. 4.

##### *(Requisiti professionali).*

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1 devono, per

l'iscrizione al REC, dimostrare alternativamente:

a) di aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività, previa frequenza di un corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, non alimentare o misto, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

2. I corsi e l'esame debbono avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, non alimentare e misto, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori. Nell'ambito del settore alimentare devono essere previsti corsi specifici per le carni di tutte le specie animali.

3. La giunta regionale detta norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento dei corsi, le materie e le modalità di svolgimento degli esami.

4. I corsi sono effettuati da enti privati o dalle associazioni imprenditoriali del commercio in base a specifiche convenzioni con la regione.

5. Il corso si conclude con un esame tenuto presso la sede dell'ente che ha organizzato il corso stesso e si svolge davanti ad una commissione all'uopo costituita nella quale deve essere garantita la presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il programma di svolgimento dei corsi e le materie d'esame debbono, a cura delle regioni, essere portate a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche ed integrazioni.

7. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o, se del caso, alle tabelle merceologiche, nelle quali si intende esercitare l'attività, presso uno degli enti di cui al comma 4, coloro che sono in possesso di un titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo. L'esame è in forma orale.

#### ART. 5.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal REC, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso o decorso inutilmente il termine previsto dal comma 2, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale ordinario della sede della camera di commercio competente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso o dalla scadenza del predetto termine.

#### ART. 6.

*(Fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'assistenza tecnica).*

1. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un fondo per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo, alla trasformazione, alla conversione merceologica e all'ammodernamento

delle piccole e medie imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori o a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

## 2. Destinatari dei contributi sono:

a) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi privati, costituiti dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, aderenti alle confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) gli enti o i consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali;

c) le piccole e medie imprese commerciali.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati dalla giunta della camera di commercio competente per territorio sulla base di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

4. Le dotazioni del fondo di cui al comma 1 sono costituite:

a) dal 15 per cento del gettito del diritto annuale, versato dalle imprese commerciali ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580;

b) dal 20 per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;

c) da contributi della regione o di altri soggetti pubblici o privati.

## CAPO II

### URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

#### ART. 7.

(Strumenti urbanistici).

1. Le regioni, con proprie leggi, dettano i principi e le norme in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urbanistici, vigenti o da approvare, le aree destinate agli insediamenti commerciali nonché le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore a 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 2.000 metri quadrati per gli altri comuni.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, debbono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi del comma 1, nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e delle leggi regionali in materia di urbanistica.

3. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

4. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dotati di strumenti urbanistici non contenenti la previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti com-

mercials previsti dal comma 1 sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva, purché siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.97 del 16 aprile 1968, nonché dalle normative regionali in materia.

5. La legge regionale deve garantire la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali interessate alla formazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati od attuativi, anche ai fini previsti dagli articoli 8 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## ART. 8.

*(Direttive e criteri regionali).*

1. La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, delibera direttive e criteri per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio previsti dal comma 1 dell'articolo 7.

2. Le direttive ed i criteri devono essere orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese;

d) agevolare quegli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al

fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali.

3. Le indicazioni programmatiche possono essere fornite per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

4. Le direttive hanno validità quadriennale.

5. Fino a quando non siano approvate le delibere previste nei commi 1 e 2, le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 9, dal presidente della giunta regionale nell'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

## ART. 9.

*(Commissione regionale).*

1. Presso la regione è costituita una commissione composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice-presidente;

c) dall'assessore regionale competente in materia di commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e commerciale designati dalla giunta regionale;

e) da sei esperti dei problemi della distribuzione di cui tre designati dalle organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale ed uno designato da ciascuna delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, aderenti a confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rispettivamente della grande distribuzione, della distribuzione organizzata e della cooperazione di consumo;

f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle confederazioni nazionali dei lavoratori;

g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni nazionali dei consumatori.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della provincia, della città metropolitana, ove esista, nonché del comune interessati all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. Decorso tale termine, senza che sia stato comunicato il parere, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; decorso tale termine provvede alla nomina, con decreto ministeriale, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica cinque anni.

#### ART. 10.

*(Domanda di autorizzazione regionale).*

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 7 è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costitui-

sce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. L'autorizzazione è negata solo quando il nuovo insediamento o l'ampliamento o il trasferimento di quello esistente risultino in contrasto con le direttive ed i criteri fissati dalla delibera prevista dall'articolo 8.

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

5. Sulla domanda di cui al comma 4 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione di cui all'articolo 9 entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il presidente della giunta regionale deve procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi.

6. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dal presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al comma 5.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è notificata al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

#### ART. 11.

*(Domande concorrenti).*

1. Le domande di autorizzazione al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali di cui al comma 1

dell'articolo 7 sono esaminate con priorità rispetto alle domande di nuove aperture.

2. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica di cui al comma 3 dell'articolo 8, l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione ed ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

3. A parità di condizioni si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### ART. 12.

*(Delibera della giunta regionale. Ricorsi).*

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8 deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare alla giunta regionale osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

### CAPO III

#### DIRETTIVE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

#### ART. 13.

*(Direttive comunali).*

1. I consigli comunali, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei com-

mercianti, sono tenuti a determinare le direttive ed i criteri ai quali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme edilizie, il sindaco deve attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio aventi una superficie inferiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni relative esclusivamente ad esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, il comune stabilisce limiti e contingenti complessivi al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggiore possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto dell'esigenza di evitare una eccessiva concentrazione di esercizi commerciali su aree già sature e delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche o da altre forme di distribuzione in uso.

3. Le direttive ed i criteri hanno validità quadriennale.

4. Fino a quando non siano approvate le direttive di cui ai commi da 1 a 3, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

#### ART. 14.

*(Attività commerciali e tutela dei beni culturali e ambientali).*

1. Il consiglio comunale, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può vietare, con delibera, l'esercizio dell'attività di vendita o limitarlo a determinate categorie di prodotti, in zone, aree od edifici aventi valore storico, archeologico, artistico od ambientale, sia per evitare ripercussioni negative sulla fruizione e sulla conservazione delle zone ed aree e degli edifici stessi, sia per mantenere la caratterizzazione da essi acquisita nel corso del tempo.

2. Agli stessi fini e per le zone, aree ed edifici di cui al comma 1, il consiglio

comunale può stabilire che l'esercizio dell'attività di vendita avvenga in locali di tipo particolare per strutture, per arredo o per ubicazione.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal consiglio comunale anche su richiesta dell'organo del Ministero per i beni culturali e ambientali competente per territorio e per materia.

4. Ai fini previsti dal presente articolo, il sindaco può sottoporre a vidimazione annuale le autorizzazioni relative ad esercizi ubicati nelle zone, aree ed edifici tutelati.

#### ART. 15.

*(Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita).*

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita è negata quando il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante o suo delegato della società, associazione od ente, non sia iscritto nel REC e l'apertura o il trasferimento o l'ampliamento dell'esercizio siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, con i regolamenti edilizi e le norme relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane, nonché con le disposizioni delle delibere comunali di cui agli articoli 13 e 14.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco e possono essere realizzate entro trenta giorni dalla comunicazione stessa:

a) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita, operanti da almeno tre anni e con superficie non superiore a 200 metri quadrati;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie di vendita fino al raddoppio della superficie complessiva originaria dell'esercizio unita-

riamente considerata entro il limite massimo di 2.000 metri quadrati;

d) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita dello stesso settore merceologico, operanti nello stesso comune, da non meno di tre anni;

e) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati, purché non venga superata la sommatoria delle superfici, unitariamente considerate, degli esercizi accorpatisi.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

#### ART. 16.

*(Domande e denunce).*

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale o suo delegato della società, associazione od ente, nel registro previsto dal capo I della presente legge.

2. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 15, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati

riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di esercizi di vendita al dettaglio relativi a tabelle diverse dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato A alla presente legge, si intende accolta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di accoglimento della domanda il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la disponibilità del locale, e darne comunicazione al sindaco il quale provvede al rilascio formale dell'autorizzazione previa verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie e a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

5. Il sindaco deve dare tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni imprenditoriali di categoria, ai fini della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dell'avvio dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

6. Al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.

#### ART. 17.

*(Subingresso).*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasfe-

rimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il sindaco non deliberi su di essa entro trenta giorni dalla sua presentazione.

#### CAPO IV

#### FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### ART. 18.

*(Spacci interni).*

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti o imprese pubbliche o private è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condizione che l'attività venga effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 100 metri quadrati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel registro di cui al capo I.

3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urba-

nistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 3.

5. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e purché non esista un apposito spaccio di vendita.

6. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonché le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico.

#### ART. 19.

*(Distribuzione automatica).*

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro e dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 15 e 16.

#### ART. 20.

*(Forme speciali di vendita).*

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le norme di cui al capo I e deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto può aver luogo soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione, nonché la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.

6. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi, deve munirsi della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

## ART. 21.

*(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali).*

1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campione e, comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono soggette soltanto all'osservanza delle disposizioni previste dal capo I.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alla autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio della sede legale o amministrativa dell'impresa.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione, valutati i requisiti morali previsti dall'articolo 3 e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

4. Le imprese di cui ai commi da 1 a 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e della firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a chiunque esibisca o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui al comma 1 devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di questo obbligo è sufficiente che

l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione debbono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, si applicano le disposizioni previste dal capo I.

9. Alle vendite di cui all'articolo 20 ed al presente articolo si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dai locali commerciali.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 22.

*(Tabelle merceologiche).*

1. L'iscrizione nel REC è disposta per il settore alimentare o, se del caso, per la tabella II, VI o VII, di cui all'allegato A alla presente legge, per il settore non alimentare ovvero per il settore misto, senza necessità di ulteriori specificazioni merceologiche.

2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, i comuni stabiliscono limiti e contingenti complessivi per il rilascio delle relative autorizzazioni sono esclusivamente le tabelle I, II, III e IV dell'allegato A alla presente legge.

3. Il comma 2 non si applica per le autorizzazioni relative ad una o più categorie merceologiche comprese nella tabella V di cui all'allegato A alla presente legge, esclusi gli articoli di vestiario confezionati e le calzature.

4. Chi intende chiedere l'autorizzazione relativa alla tabella VIII « prodotti altri » di cui all'allegato A alla presente legge, deve indicare nella domanda i prodotti che

intende vendere. Detti prodotti debbono essere specificati sull'autorizzazione. Qualora intenda modificare, ampliare o ridurre l'assortimento merceologico del proprio esercizio di vendita, deve darne preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I comuni non possono, in alcun caso, istituire proprie tabelle anche se configurate come specificazioni della tabella VIII di cui all'allegato A alla presente legge, né limitare o modificare il contenuto delle tabelle previste dagli allegati A e B alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

6. I titolari di licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, hanno diritto ad ottenere con priorità l'autorizzazione relativa alla tabella I di cui all'allegato A della presente legge.

7. Il comune, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può determinare tabelle merceologiche specifiche da assegnare a determinate strutture distributive, aventi la finalità di assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di vendita, ai consumatori un servizio di rifornimento di prodotti di prima necessità.

#### ART. 23.

*(Pubblicità dei prezzi).*

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, debbono recare, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a disposizione degli acquirenti.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2501, è abrogato.

#### ART. 24.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o delle autorizzazioni, regionali o comunali, prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui al capo I o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai fini di cui al presente comma, presso ogni comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

5. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

6. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge è applicata dal sindaco.

7. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### ART. 25.

*(Ambito di applicazione della legge).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle

carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

e) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione, le modalità di esercizio e per le dimensioni dei locali in cui viene esercitata sia accessoria e connessa all'attività agricola;

f) alle vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni;

g) agli artigiani, iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che intendono vendere al pubblico i loro prodotti nei locali di produzione, sempreché l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e

modalità di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività artigiana;

h) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od utilizzatori professionali;

l) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche mediante supporto informatico;

m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Chi intende vendere, all'ingrosso o al dettaglio, oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente legge, nonché all'osservanza dell'articolo 127 e delle altre disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### ART. 26.

(Competenze delle regioni).

1. Sono fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e di commercio.

2. Le regioni sono delegate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge, ad emanare eventuali norme di attuazione.

#### ART. 27.

*(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria).*

1. Le domande di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, e debbono essere decise entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta, fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo I della legge 11 agosto 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le domande di autorizzazione, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Durante tutto il periodo di cui al comma 2, sono prorogate le commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con le relative attribuzioni.

#### ART. 28.

*(Norme di attuazione).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa

alle tabelle I o II o V o VI o VII previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella III dell'allegato A alla presente legge, a condizione che siano iscritti nel registro per la tabella delle carni e la superficie di vendita sia superiore a 200 metri quadrati.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella IX prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nella tabella V di cui all'allegato A alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel REC per le tabelle merceologiche, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui all'allegato A alla presente legge, sono automaticamente abilitati all'esercizio dell'attività commerciale per l'intero settore non alimentare. La camera di commercio procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel REC.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle merceologiche previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII, qualora intendano modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita, debbono presentare preventiva istanza al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle opportune variazioni dell'autorizzazione, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazioni relative alle tabelle

speciali previste dall'allegato 9 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nelle rispettive tabelle speciali di cui all'allegato B alla presente legge, fermo restando l'obbligo di iscrizione al REC.

ART. 29.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogati:

a) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 27, il capo primo, salvo l'articolo 1, primo comma, gli articoli 34, 35 e 36 del capo terzo ed il capo quarto della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375;

b) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 27, le norme del capo II e gli articoli da 24 a 33 del capo III della legge 11 giugno 1971, n. 426, e le restanti disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375;

c) la legge 5 luglio 1975, n. 320, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, la tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come sostituita dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, limitatamente alle voci relative alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

## ALLEGATO A

(v. art. 16).

## TABELLE MERCEOLOGICHE

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche — esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia, nonché articoli in carta o altro materiale per la casa.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate, comprese quelle di cui alla tabella VII — salumi — altri prodotti alimentari a base di carni — uova.

III) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, nonché i prodotti di cui alle tabelle II, VI e VII — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia, nonché articoli in carta o altro materiale per la casa, per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

IV) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati).

V) Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria — relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, 54 applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili — accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) — biancheria intima di qualunque tipo e pregio — articoli di merceria — qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili — prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa — filati quali i gomitoli di lana, cotone o di altro materiale e simili — calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio — prodotti di pellicceria — per esercizi aventi una superficie di vendita di almeno 100 metri quadrati.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati — altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati — olii e grassi alimentari di origine vegetale — uova — bevande, anche alcoliche.

VII) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

VIII) Prodotti altri (ai sensi del comma 4 dell'articolo 22).

## ALLEGATO B

(v. art. 22).

## TABELLE SPECIALI

## TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Francobolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per *computers* e *fax*).

Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.

Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi eccetera).

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili eccetera).

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria), comprese mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici; fiori e piante artificiali.

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

Articoli sanitari.

Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi.

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

#### TABELLA PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappetini, catene da neve, eccetera.

Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

Borse di pronto soccorso.

Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

**N. 1974, di iniziativa  
dei deputati Manzini ed altri**

CAPO I.

REGISTRO DEGLI ESERCENTI  
IL COMMERCIO

ART. 1.

*(Obbligo di iscrizione al registro).*

1. È istituito il registro degli esercenti il commercio, di seguito denominato: « registro », che è tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ha l'obbligo di iscrizione nel registro, chiunque eserciti od intenda esercitare attività di vendita all'ingrosso od al dettaglio.

3. Devono, altresì, essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste al comma 2 sotto qualsiasi forma, anche a carattere saltuario e provvisorio, nonché gli industriali, gli artigiani, i produttori agricoli e le cooperative di consumo ed i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che intendano esercitare la vendita al pubblico al minuto di merci, anche se di loro produzione.

ART. 2.

*(Iscrizione nel registro).*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare di impresa individuale o, in caso di società, associazioni od enti, del legale rappresentante, ed è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Il legale rappresentante della società, associazione od ente di cui al comma 1, può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato ai sensi della legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente medesimo;

c) possedere i requisiti morali stabiliti dall'articolo 3.

4. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, devono inviare la relativa richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale la società, associazione od ente, che procede d'ufficio all'iscrizione.

5. La richiesta di cui al comma 4 deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal comma 3.

6. All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali previsti all'articolo 3 e che i dati riportati nella comunicazione corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo può essere provato dall'interessato con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la richiesta di iscrizione si considera accolta.

9. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel registro, deve indicare nella comunicazione la persona o le persone delegate ai sensi del comma 2.

10. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana, può essere effettuata per più tipi di attività commerciale o di vendita, e legittima all'esercizio dell'attività relativa al gruppo merceologico per la quale è stata richiesta.

11. Nel registro accanto al nome degli abilitati sono altresì specificati i dati relativi a:

a) impresa o società, associazione od ente rappresentati;

b) tipo di attività e forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) gruppo merceologico alimentare, extralimentare speciale, di cui all'articolo 17.

#### ART. 3.

##### *(Requisiti morali).*

1. L'iscrizione nel registro è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione e l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per

uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste al comma 1, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta il relativo provvedimento di cancellazione.

5. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel registro qualora si riferisca ai reati indicati al comma 1 del presente articolo.

#### ART. 4.

##### *(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,

che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso, o trascorso inutilmente il termine previsto al comma 2, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale ordinario della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso o dalla scadenza del predetto termine.

## CAPO II.

### PROGRAMMAZIONE REGIONALE

#### ART. 5.

*(Istituzione del fondo per l'aggiornamento professionale, l'ammodernamento della rete distributiva e l'assistenza tecnica).*

1. Le regioni istituiscono un fondo per l'aggiornamento professionale, l'ammodernamento della rete distributiva e l'assistenza tecnica, di seguito denominato « fondo », per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed ammodernamento delle piccole e medie imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strut-

ture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori od a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1:

a) le piccole e medie imprese commerciali indipendenti;

b) le società di servizi alle piccole e medie imprese;

c) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese commerciali;

d) le catene volontarie e di *franchising*;

e) gli enti od i consorzi istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali e dalle organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale.

4. La dotazione del fondo è costituita:

a) da contributi della regione;

b) da contributi deliberati annualmente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da contributi dei comuni o di altri soggetti pubblici e privati;

d) da contributi dello Stato e della Unione Europea.

5. Il fondo è altresì composto di un capitolo al quale afferiscono i contributi di cui all'articolo 6, comma 7, destinati esclusivamente ai comuni interessati agli insediamenti di cui al medesimo comma.

## ART. 6.

(Urbanistica e programmazione commerciale).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni facenti parte delle aree e delle città metropolitane di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le forme di consultazione previste all'articolo 6 della medesima legge n. 142 del 1990, disciplinano, con propria legge:

a) le zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio;

b) i principi e le disposizioni in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici, vigenti od in via di approvazione, le aree destinate agli insediamenti commerciali, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 metri quadrati per i comuni con meno di 15.000 abitanti ed ai 2.000 metri quadrati per gli altri comuni;

c) i limiti relativi all'impatto ambientale ed alla tutela dei beni artistici e culturali a cui sono sottoposti gli insediamenti di cui alla lettera b);

d) i principi, le disposizioni ed i vincoli di natura urbanistica, di tutela dei beni culturali e dell'arredo urbano a cui sono sottoposte tutte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

e) l'ambito di attuazione della presente legge e le relative norme.

2. Successivamente al 31 dicembre 1998 i limiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aumentati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.

3. Gli insediamenti di cui al comma 1, lettera b) sono comunque subordinati alla condizione che siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'articolo 5, primo comma, numero 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, ed alle disposizioni regionali e comunali in materia.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, i comuni provvedono a conformare i piani regolatori generali e particolareggiati, i programmi di fabbricazione ed i piani regolatori generali intercomunali, vigenti od in via di approvazione, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, alle disposizioni della legge regionale stessa e provvedono altresì a individuare le aree destinate agli insediamenti commerciali, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 metri quadrati e inferiore a 2.000 metri quadrati.

5. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al medesimo comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, la giunta regionale delibera direttive e criteri per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1, lettera b).

7. Per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1, lettera b), le regioni possono deliberare la corresponsione di un contributo da parte dei soggetti attuatori, calcolato in base a criteri e procedure stabiliti con legge, da conferire al fondo di cui all'articolo 5.

## ART. 7.

*(Domanda di autorizzazione regionale).*

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*) è rilasciata dal presidente della giunta regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al presidente della giunta regionale ed al comune competenti per territorio ed è corredata da una relazione illustrativa contenente studi di impatto ambientale, studi sul traffico e sul bacino di utenza potenziale previsto per l'insediamento, al fine di consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela dell'ambiente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*) della presente legge, il sindaco, secondo le forme di consultazione previste all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, provvede a trasmettere alla giunta regionale, insieme alla copia degli atti relativi alla domanda stessa, il parere del consiglio comunale in merito all'insediamento medesimo. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

4. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è adottata dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3; in caso di inutile decorso di tale termine, la domanda si intende accolta. In ogni caso, entro il termine di cui al presente comma il dirigente responsa-

bile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al presidente della giunta regionale.

5. Ai fini della presente legge è definita superficie di un esercizio commerciale l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e la superficie adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

## CAPO III.

DIRETTIVE ED  
AUTORIZZAZIONI COMUNALI

## ART. 8.

*(Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita).*

1. Sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco ai fini del rilascio della relativa autorizzazione:

*a*) l'apertura degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 600 metri quadrati;

*b*) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita con superficie non superiore ai 600 metri quadrati;

*c*) l'ampliamento della superficie fino a complessivi 600 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un nuovo esercizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione. Qualora gli ampliamenti od i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Il sindaco ha facoltà di disporre la chiusura degli esercizi di vendita quando il titolare dell'impresa individuale od il rappresentante, o suo delegato, della società, associazione od ente, non sia iscritto nel registro e l'apertura od il trasferimento o l'ampliamento dell'esercizio siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, con i regolamenti edilizi e le disposizioni relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane.

4. Il sindaco può concedere a strutture distributive, denominate empori, aventi la finalità di assicurare, ventiquattro ore su ventiquattro, un servizio di rifornimento ai consumatori di prodotti di prima necessità, l'intera gamma di prodotti relativa al gruppo merceologico speciale per empori di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge, compresi medicinali da banco esenti da ricetta medica, giornali e riviste.

5. Il sindaco può autorizzare enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica, aventi la finalità di fornire accoglienza, informazione ed altri servizi ai turisti, a vendere pubblicazioni od altro materiale informativo, anche su supporto informatico, ed oggettistica di propria od altrui elaborazione e produzione, ed a fornire servizi di prenotazione concernenti l'oggetto di tale attività.

#### ART. 9.

*(Domande e denunce).*

1. La comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, è presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, trasferire o ampliare l'esercizio, corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, ai gruppi merceologici di cui all'articolo 17 concernenti l'esercizio stesso, nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale, o suo delegato, della so-

cietà, associazione od ente, nel registro di cui all'articolo 1.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di avere rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 4, è presentata al sindaco, corredata da una relazione illustrativa contenente studi di impatto ambientale, studi sul traffico e sul bacino di utenza potenziale previsto per l'insediamento, per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela dell'ambiente.

4. Il sindaco entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge o dalla data del proprio insediamento, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, presenta per l'approvazione al consiglio comunale una proposta di direttive e criteri per la qualificazione della rete distributiva. Tali direttive e criteri devono tenere conto:

- a) dello sviluppo della rete viaria e della presenza di parcheggi;
- b) della presenza di barriere architettoniche;
- c) dei servizi pubblici di trasporto;
- d) della tutela di parchi, monumenti o altri beni ambientali e culturali;
- e) del rischio di inquinamento ambientale;
- f) delle esigenze dei consumatori;
- g) della tutela del particolare valore storico, archeologico, religioso, artistico o ambientale di determinati edifici o aree.

5. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, è adottata dal sindaco entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta, in caso di inutile decorso di tale termine la domanda si intende accolta. In ogni caso entro il termine di cui al presente comma il dirigente responsabile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al sindaco.

6. Entro trenta giorni dalla data di recepimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, il sindaco provvede alla verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie, a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali, ed alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.

#### ART. 10.

*(Subingresso).*

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta la sola comunicazione al sindaco ai sensi dell'articolo 9, sempre che il subentrante sia iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

#### CAPO IV

#### FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### ART. 11.

*(Spacci interni).*

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti od imprese pubbliche o private, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condi-

zione che l'attività sia effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 200 metri quadrati. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

2. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che distribuiscono merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.

4. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e che non esista un apposito spaccio di vendita.

5. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonché le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso gruppo merceologico.

## ART. 12.

*(Distribuzione automatica).*

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco, che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro e dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.

## ART. 13.

*(Forme speciali di vendita).*

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione od altri sistemi di comunicazione è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al capo I ed a garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto ha luogo esclusivamente a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotto od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 sono coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti sono comunque coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, sono sostituiti ed è rimborsato il loro prezzo.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva si accerta, prima di metterle in onda, che il titolare sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione nonché la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.

6. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi, deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

## ART. 14.

*(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali).*

1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campione e, comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al capo I.

2. Le imprese interessate di cui al comma 1, comunicano all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri della Unione Europea. L'autorità di pubblica sicurezza si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione degli elenchi.

3. Qualora l'impresa richiedente non sia in possesso dei requisiti morali previsti all'articolo 3, l'autorità di pubblica sicurezza nega l'autorizzazione alla vendita.

4. Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili e penali dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese è numerato e datato, contiene gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a chiunque esibisca od illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui al presente articolo sono coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo è sufficiente che l'impresa stipuli un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei propri affari. I prodotti sono comunque coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione sono sostituiti o, in alternativa, è rimborsato il prezzo pagato dall'acquirente.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, si applicano le disposizioni previste al capo I.

9. Alle vendite di cui all'articolo 13 ed al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dei locali commerciali.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 15.

*(Pubblicità dei prezzi).*

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne od all'ingresso del locale o sui banchi di vendita,

recano, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi è assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a disposizione degli acquirenti.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, è abrogato.

##### ART. 16.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 2 dell'articolo 1, senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro di cui al medesimo articolo, o delle autorizzazioni regionali o comunali prescritte dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai fini di cui al presente comma, presso ogni comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

5. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

6. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è applicata dal sindaco.

7. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

## ART. 17.

(Gruppi merceologici).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera c), l'iscrizione nel registro é disposta per i seguenti gruppi merceologici:

a) gruppo A — alimentare, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

b) gruppo B — extralimentare, di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

c) gruppo speciale per empori, di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge;

d) gruppo speciale per titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge;

e) gruppo speciale per titolari o gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge.

## ART. 18.

(Norme di attuazione).

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I, II, V, VI e VII di cui all'allegato 5 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria, in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

2. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle IX, X, XI e XII di cui all'allegato 5, annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita con riferimento ai prodotti di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella VIII di cui all'allegato 5 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, se appartenenti al settore alimentare hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico in riferimento ai prodotti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, previa comunicazione al sindaco, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

4. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella VIII di cui all'allegato 5, annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, se appartenenti al settore extralimentare hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico in riferimento ai prodotti di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge, previa comunicazione al sindaco, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione di carburanti, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle speciali di cui all'allegato 9 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno, rispettivamente, la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nei gruppi speciali di cui all'allegato 4 per titolari di rivendite di generi di monopolio ed all'allegato 5 per titolari o gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti, annessi alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 da essi posseduta.

## ART. 19.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 6, comma 1, e delle relative norme di attuazione, le domande di autorizzazione previste dalla presente legge, in fase istruttoria sono esaminate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

## ART. 20.

*(Abrogazione di norme).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, è abrogata.

ALLEGATO 1.  
(v. articolo 17)

#### GRUPPO MERCEOLOGICO A-ALIMENTARE

1. Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche.

2. Articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta od altro materiale per la casa.

3. Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate — salumi — altri prodotti alimentari a base di carni — uova.

4. Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati — oli e grassi alimentari di origine vegetale.

5. Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

ALLEGATO 2.  
(v. articolo 17)

#### GRUPPO MERCEOLOGICO B-EXTRALIMENTARE

1. Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria — relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili — accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) — biancheria intima di qualunque tipo e pregio — articoli di merceria — qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa — filati quali i gomitoli di lana, di cotone o di altro materiale e simili — calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio — prodotti di pellicceria.

2. Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

3. Oggetti preziosi.
4. Mobili — articoli casalinghi — elettrodomestici — apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio — materiale elettrico.
5. Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.
6. Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nel presente allegato).

ALLEGATO 3.  
(v. articolo 17)

#### GRUPPO SPECIALE PER EMPORI

1. Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche — esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la casa.
2. Giornali e riviste.
3. Medicinali da banco per i quali non è prevista la presentazione della ricetta medica.
4. Articoli per fumatori.
5. Francobolli da collezione e articoli filatelici.
6. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.
7. Tessere prepagate per servizi vari.
8. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax).
9. Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.
10. Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.
11. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
12. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
13. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
14. Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi, eccetera).
15. Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili).
16. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

17. Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili, eccetera).
18. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca e per dilettanti, distintivi sportivi.
19. Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria) comprese mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto.
20. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
21. Fiori e piante artificiali.
22. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
23. Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.
24. Articoli sanitari.
25. Occhiali da sole e per presbiteri con montature realizzate in materiali non preziosi.
26. Articoli per il cucito, il ricamo ed il lavoro a maglia.

ALLEGATO 4.  
(v. articolo 17)

GRUPPO SPECIALE  
PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

1. Articoli per fumatori.
2. Francobolli da collezione e articoli filatelici.
3. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
4. Tessere prepagate per servizi vari.
5. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax).
6. Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.
7. Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.
8. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
10. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
11. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
12. Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini portachiavi, eccetera).

13. Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili).

14. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

15. Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili, eccetera).

16. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature), inclusi gli articoli da pesca e per dilettanti, distintivi sportivi.

17. Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di orificeria) comprese mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto.

18. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

19. Fiori e piante artificiali.

20. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

21. Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

22. Articoli sanitari.

23. Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi.

24. Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavoro a maglia.

ALLEGATO 5.  
(v. articolo 17)

#### GRUPPO SPECIALE PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

1. Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappeti, catene da neve, eccetera.

2. Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

3. Borse di pronto soccorso.

4. Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

**N. 2083, di iniziativa  
dei deputati Arata ed altri**

CAPO I

REGISTRO DEGLI ESERCENTI  
IL COMMERCIO

ART. 1.

*(Iscrizione nel registro).*

1. Devono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio (REC) chiunque eserciti od intenda esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonché tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel REC del titolare dell'impresa individuale o, qualora trattasi di società, associazione od ente, del legale rappresentante, ed è soggetto all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel REC.

4. Per l'iscrizione nel REC il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) possedere i requisiti morali e professionali richiesti dagli articoli 3 e 4.

5. Il REC è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominato « camera di commercio » e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta e la camera di commercio procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel REC, previa verifica ed eventuale integrazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

7. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

8. Il REC specifica, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto) o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

ART. 2.

*(Domanda di iscrizione).*

1. Per ottenere l'iscrizione nel REC le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, debbono presentare domanda alla camera di commercio rispettivamente della provincia di residenza o di quella della sede legale.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge e

che i dati riportati nella domanda stessa corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel REC, deve indicare nella domanda la persona o le persone delegate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

#### ART. 3.

##### (Requisiti morali).

1. L'iscrizione nel REC è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, a pena detentiva o a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-

ficazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) il divieto di iscrizione nel REC ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel REC per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per una delle fattispecie previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d) o che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

6. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel REC qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1 del presente articolo.

#### ART. 4.

##### (Requisiti professionali).

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1 devono, per l'iscrizione al REC, dimostrare:

a) di aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività, previa fre-

quenza di un corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ovvero di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, non alimentare o misto, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

c) ovvero essere in possesso di diploma di laurea.

2. I corsi e l'esame debbono avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, non alimentare e misto, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori. Nell'ambito del settore alimentare devono essere previsti corsi specifici per le carni di tutte le specie animali.

3. La giunta regionale detta norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento dei corsi, le materie e le modalità di svolgimento degli esami.

4. I corsi sono effettuati da enti privati o dalle associazioni imprenditoriali del commercio in base a specifiche convenzioni con la regione.

5. Il corso si conclude con un esame tenuto presso la sede dell'ente che ha organizzato il corso stesso e si svolge davanti ad una commissione all'uopo costituita nella quale deve essere garantita la presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il programma di svolgimento dei corsi e le materie d'esame debbono, a cura delle regioni, essere portati a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche ed integrazioni.

7. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o, se del caso, alle tabelle merceologiche, nelle quali si intende esercitare l'attività, presso uno degli

enti di cui al comma 4 coloro che sono in possesso di un titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo. L'esame è in forma orale.

#### ART. 5.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal REC, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

#### ART. 6.

*(Fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'assistenza tecnica).*

1. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un Fondo per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed ammodernamento delle imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori o a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1:

a) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi privati, costituiti dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative nei rispettivi ambiti di competenza;

b) gli enti o i consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali;

c) le imprese commerciali.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati dalla giunta della camera di commercio competente per territorio sulla base di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

4. Le dotazioni del Fondo sono costituite:

a) dal 15 per cento del gettito del diritto annuale, versato dalle imprese commerciali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580;

b) dal 20 per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel REC;

c) da contributi della regione o di altri soggetti pubblici o privati.

## CAPO II

### URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

#### ART. 7.

(Strumenti urbanistici).

1. Le regioni con proprie leggi, dettano i principi e le norme in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urba-

nistici, vigenti o da approvare, le aree destinate agli insediamenti commerciali nonché le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed ai 2.500 metri quadrati per gli altri comuni.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, debbono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al comma 1, nei modi di cui al secondo terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e delle leggi regionali in materia di urbanistica.

3. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dotati di strumenti urbanistici non contenenti la previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti commerciali sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva, purché siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché dalle normative regionali in materia.

#### ART. 8.

(Direttive e criteri regionali).

1. La giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 9, delibera direttive e criteri per le nuove aperture degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio previsti dal comma 1 dell'articolo 7.

2. Le direttive ed i criteri che non possono consistere nella determinazione di contingenti numerici o dimensionali e di superficie, devono tendere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione;

d) agevolare quegli insediamenti che promuovono l'inserimento delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato.

3. Le indicazioni programmatiche possono essere fornite per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

4. Le direttive ed i criteri devono essere approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed hanno validità quadriennale.

5. Sono soggetti alla sola denuncia di inizio dell'attività, da presentare al presidente della giunta regionale:

a) il trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi di vendita ivi operanti;

b) l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti del raddoppio della superficie originaria dell'esercizio, anche quando tale ampliamento richieda il trasferimento di cui alla lettera a);

c) la concentrazione di esercizi già operanti, in un nuovo esercizio la cui superficie di vendita non abbia dimensioni superiori alla somma delle superfici di vendita degli esercizi oggetto della concentrazione;

d) la scissione di punti di vendita esistenti, con conseguente frazionamento dell'autorizzazione, per dar vita a più punti di vendita con superficie non inferiore a 400 metri quadrati, con possibilità di trasferimento di ciascun esercizio nello stesso comune.

6. Fino a quando non siano approvate le delibere previste nei commi 1 e 2, le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 9, dal presidente della giunta regionale nell'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

#### ART. 9.

(Commissione regionale).

1. Presso la regione è costituita una commissione composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice-presidente;

c) dall'assessore regionale competente in materia di commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e del traffico designati dall'ordine regionale degli ingegneri;

e) da sei esperti dei problemi della distribuzione, di cui tre designati dalle organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale, ed uno designato da ciascuna delle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, rispettivamente della grande distribuzione, della distribuzione organizzata e della cooperazione di consumo;

f) da due rappresentanti delle camere di commercio della regione;

g) da quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori;

h) da un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni nazionali dei consumatori.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante del comune interessato all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato il parere, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede alla nomina, con decreto ministeriale, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica quattro anni.

#### ART. 10.

*(Domanda di autorizzazione regionale).*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 7 sono rilasciate dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 9.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. L'autorizzazione è negata solo quando il nuovo insediamento risulti in contrasto con le direttive ed i criteri fissati dalla delibera prevista dall'articolo 8.

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune, competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

5. Sulla domanda di cui al comma 4 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione regionale di cui all'articolo 9 entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il presidente della giunta regionale deve procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi.

6. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dal presidente della giunta regionale entro novanta giorni dal decorso del termine di cui al comma 5. Trascorso tale periodo la domanda si intende accolta.

7. Copia dell'autorizzazione rilasciata è trasmessa al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento. La sua efficacia è subordinata al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

## ART. 11.

*(Domande concorrenti).*

1. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica di cui al comma 3 dell'articolo 8, l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione ed ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

2. A parità di condizioni si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## ART. 12.

*(Delibera della giunta regionale. Ricorsi).*

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8 deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare alla giunta regionale osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

## CAPO III

DIRETTIVE ED AUTORIZZAZIONI  
COMUNALI

## ART. 13.

*(Direttive comunali).*

1. I consigli comunali, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, sono tenuti a determinare le

direttive ed i criteri ai quali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme edilizie, il sindaco deve attenersi per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove aperture degli esercizi di vendita al dettaglio aventi una superficie inferiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni relative esclusivamente agli esercizi di vendita al dettaglio di cui alle tabelle previste dal comma 2 dell'articolo 21, il comune può stabilire limiti e contingenti complessivi al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggiore possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche e da altre forme di distribuzione in uso.

3. Le direttive ed i criteri hanno validità quadriennale.

4. Fino a quando non siano approvate le direttive di cui al presente articolo, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

## ART. 14.

*(Apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita).*

1. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita è negata quando il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante o suo delegato della società, associazione od ente, non sia iscritto nel REC e l'apertura dell'esercizio sia in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti edilizi e le norme relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane, nonché con le disposizioni delle delibere comunali di cui all'articolo 13.

2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco, e

possono essere realizzati entro trenta giorni dalla comunicazione stessa:

a) il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti del raddoppio della superficie originaria, anche con trasferimento dell'esercizio;

d) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita operanti nello stesso comune, da almeno tre anni;

e) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati purché non venga superata la sommatoria delle superfici, unitariamente considerate, degli esercizi accorpatis;

f) la scissione di autorizzazioni esistenti in autorizzazioni frazionate, dando vita ciascuna a punti di vendita con superficie non inferiore a 400 metri quadrati, con possibilità di trasferimento di ciascuna autorizzazione nell'ambito del territorio comunale.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

#### ART. 15.

*(Domande e denunce).*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 14, comma 2, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco

del comune nel cui territorio si intende aprire l'esercizio o ampliarlo. La domanda deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale o suo delegato della società, associazione od ente, nel REC.

2. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 14, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura od ampliamento, nei casi non contemplati dall'articolo 14, comma 2, di esercizi di vendita al dettaglio relativi a tabelle diverse dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato A alla presente legge, si intende accolta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di accoglimento della domanda il sindaco rilascia l'autorizzazione e il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la disponibilità del locale, e darne comunicazione al sindaco affinché proceda alla verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie e a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali. Il sindaco può prorogare il termine di cui sopra in caso di comprovata necessità.

#### ART. 16.

*(Subingresso).*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta, di diritto, il trasferimento del-

l'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel REC. Il subentrante già iscritto nel registro ha diritto alla continuazione dell'attività, previa richiesta al sindaco di voltura a proprio nome dell'autorizzazione.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel REC alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data di presentazione della domanda decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

#### CAPO IV

#### FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### ART. 17.

*(Spacci interni).*

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti o imprese pubbliche o private è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condizione che l'attività venga effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 100 metri quadrati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che

sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel REC.

3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1, 2 e 3.

5. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e purché non esista un apposito spaccio di vendita.

6. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonché le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico.

#### ART. 18.

*(Distribuzione automatica).*

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel REC e dell'osservanza

delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 14 e 15.

ART. 19.

*(Forme speciali di vendita).*

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le norme di cui al capo I e deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto può aver luogo soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione.

6. Alle vendite citate nel presente articolo si applicano altresì le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

ART. 20.

*(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali).*

1. Le imprese esercenti la vendita diretta di prodotti o servizi mediante raccolta di una proposta di ordine al consumatore finale fuori dai locali commerciali, attraverso fiduciari incaricati alla vendita a tal fine autorizzati, sono soggette soltanto all'osservanza delle norme previste dal capo I.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, all'autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio della sede legale o amministrativa dell'impresa.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione valutati i requisiti morali previsti dall'articolo 3 e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

4. Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a chiunque esibisca o illustri cataloghi o svolga altra forma di propa-

ganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui ai commi precedenti devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei propri affari. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione debbono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, si applicano le disposizioni previste dal capo I.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dai locali commerciali.

#### CAPO V

#### TABELLE MERCEOLOGICHE, PREZZI E ORARI DI VENDITA

##### ART. 21.

*(Tabelle merceologiche).*

1. L'iscrizione nel REC è disposta per il settore alimentare o, se del caso, per la tabella II, VI o VII, di cui all'allegato A alla presente legge, per il settore non alimentare ovvero per il settore misto, senza necessità di ulteriori specificazioni merceologiche.

2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, i comuni possono stabilire limiti e contingenti complessivi ai quali debbono conformarsi le relative autorizzazioni, sono esclusivamente le tabelle I, II, III e IV previste dall'allegato A alla presente legge.

3. Chi intende chiedere l'autorizzazione relativa alla tabella VIII « prodotti altri »

deve indicare nella domanda i prodotti che intende vendere, che debbono essere specificati sull'autorizzazione. Qualora intenda modificare, ampliare o ridurre l'assortimento merceologico del proprio esercizio di vendita, deve darne preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

4. I comuni non possono, in nessun caso, istituire proprie tabelle anche se configurate come specificazioni della tabella VIII, né limitare o modificare il contenuto delle tabelle previste dagli allegati A e B alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il comune, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può determinare tabelle merceologiche specifiche da assegnare a determinate strutture distributive, aventi la finalità di assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di vendita, ai consumatori un servizio di rifornimento di prodotti di prima necessità.

##### ART. 22.

*(Pubblicità dei prezzi).*

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, debbono recare, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi esposti al pubblico.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2501, è abrogato.

##### ART. 23.

*(Orari di apertura).*

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 7

del mattino sino alle ore 22 della sera. Nel rispetto dei limiti così fissati il singolo operatore commerciale può autonomamente determinare l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale.

2. Nel corso dell'intero anno è consentito agli esercizi di vendita di cui al comma 1 di protrarre l'apertura serale sino alle ore 23 in due giorni della settimana. La scelta delle giornate in cui effettuare le protrazioni serali è demandata all'operatore commerciale, previa comunicazione al comune territorialmente competente.

3. È consentito agli esercizi di vendita al dettaglio l'apertura facoltativa per l'intera giornata in tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre precedenti il Natale. Il comune deve altresì consentire l'apertura in almeno altre dodici domeniche o festività dell'anno scelte dal singolo operatore commerciale. L'operatore commerciale è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente il calendario delle aperture domenicali e festive che intende effettuare durante l'anno.

4. Nei comuni che si riconoscano ad economia turistica, nonché nelle città d'arte, l'orario giornaliero di apertura può essere protratto con provvedimento comunale oltre i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tali comuni possono inoltre stabilire deroghe all'obbligo di chiusura domenicale, oltre a quelle già previste dal comma 3.

5. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori commerciali hanno facoltà di attuare i nuovi orari di apertura consentiti dalla legge stessa, indipendentemente dall'emanazione dei provvedimenti di attuazione da parte delle amministrazioni locali.

6. Oltre alle esclusioni di cui all'articolo 25, le presenti disposizioni sugli orari di apertura non si applicano alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade,

nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

## CAPO VI

### SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 24.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 senza essere in possesso dell'iscrizione nel REC o delle autorizzazioni, regionali o comunali, prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel REC o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. La contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 23, relativo agli orari di apertura, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 1 milione.

6. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

7. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è applicata dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### ART. 25.

*(Ambito di applicazione della legge).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

e) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione, le modalità

di esercizio e per le dimensioni dei locali in cui viene esercitata sia accessoria e connessa all'attività agricola;

f) alle vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni;

g) agli artigiani, iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che intendono vendere al pubblico i loro prodotti nei locali di produzione, sempreché l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e modalità di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività artigiana;

h) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od utilizzatori professionali;

l) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche mediante supporto informatico;

m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Chi intende vendere, all'ingrosso o al dettaglio, oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente legge ed è tenuto altresì all'osservanza dell'articolo 127 e delle altre disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### ART. 26.

*(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria).*

1. Le domande di iscrizione nel REC, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo primo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, e debbono essere decise entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le domande di autorizzazione, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 27.

*(Norme di attuazione).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I o II o V o VI o VII previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella III di cui all'allegato A alla presente legge, a condizione che siano iscritti nel registro per la tabella delle carni e la superficie di vendita sia superiore a 200 metri quadrati.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella IX prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nella tabella V di cui all'allegato A alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel REC per le tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui all'allegato A della presente legge, sono automaticamente abilitati all'esercizio dell'attività commerciale per l'intero settore non alimentare. La camera di commercio procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel REC.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII, qualora intendano modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita, debbono presentare preventiva istanza al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle opportune variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione

automatica di carburanti, in possesso, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, di autorizzazioni relative alle tabelle speciali previste dall'allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nelle rispettive tabelle speciali di cui all'allegato B alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

ART. 28.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogati:

a) a decorrere dal termine previsto al comma 1 dell'articolo 27 della presente legge, il capo I, ad esclusione dell'articolo 1, comma 1, gli articoli 34, 35 e 36 ed il capo IV della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni; le disposizioni ad esse relative stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 4 agosto 1988, n. 375, ces-

sano di avere applicazione dalla medesima data;

b) a decorrere dal termine previsto al comma 2 dell'articolo 27 della presente legge, il capo II e gli articoli da 24 a 33 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni; le disposizioni ad esse relative stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, cessano di avere applicazione dalla medesima data;

c) la legge 5 luglio 1975, n. 320; i commi 1, 2 e 3 dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. La tabella C allegata al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni, limitatamente alle voci relative alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384 cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ALLEGATO A.

(v. articolo 21)

## TABELLE MERCEOLOGICHE

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche — esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la casa.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate comprese quelle di cui alla tabella VII — salumi — altri prodotti alimentari a base di carni — uova.

III) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, nonché i prodotti di cui alle tabelle II, VI e VII — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la casa, per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

IV) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati).

V) Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria — relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili — accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) — biancheria intima di qualunque tipo e pregio — articoli di merceria — qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili — prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa — filati quali i gomitoli di lana, cotone o di altro materiale e simili — calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio — prodotti di pellicceria — per esercizi aventi una superficie di vendita di almeno 100 metri quadrati.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati — altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati — olii e grassi alimentari di origine vegetale — uova — bevande, anche alcoliche.

VII) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

VIII) Prodotti altri (ai sensi del comma 3 dell'articolo 21).

ALLEGATO B.  
(v. articolo 21)

## TABELLE SPECIALI

### TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Francobolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per *computers* e *fax*).

Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.

Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi eccetera).

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili eccetera).

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria), comprese mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

Fiori e piante artificiali.

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

Articoli sanitari.

Occhiali da sole e per presbiteri con montature realizzate in materiali non preziosi.

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

TABELLA PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI  
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI  
AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappetini, catene da neve, eccetera.

Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

Borse di pronto soccorso.

Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

**N. 2148, di iniziativa  
dei deputati Galdelli ed altri**

CAPO I.

REGISTRO DEGLI ESERCENTI  
IL COMMERCIO

ART. 1.

*(Iscrizione).*

1. Chiunque intenda intraprendere l'attività di vendita all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa o attraverso le forme speciali disciplinate dagli articoli 19, 20, 21 e 22, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, deve essere obbligatoriamente iscritto al registro degli esercenti il commercio, istituito dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominato « registro ».

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, associazioni od enti, del legale rappresentante delle stesse. Questi può delegare, con apposita procura, una o più persone ai fini dell'iscrizione. In tale caso nel registro devono figurare sia il legale rappresentante sia il soggetto delegato.

3. Il richiedente l'iscrizione nel registro deve:

a) avere raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato ai sensi di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) avere assolto agli obblighi scolastici;

c) possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla presente legge.

4. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio provvede a disporre l'iscrizione, previa verifica dei requisiti morali e professionali del richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale periodo, in caso di mancato pronunciamento da parte del presidente, la domanda si intende accolta.

5. Qualora sia verificata l'inesistenza di uno o più requisiti del richiedente dopo che l'iscrizione fosse avvenuta a seguito della formazione del silenzio-assenso:

a) l'iscrizione è revocata con effetto immediato;

b) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, pur in possesso della documentazione necessaria al diniego dell'iscrizione, non abbia provveduto entro i termini stabiliti è sottoposto a sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. L'iscrizione nel registro può essere richiesta per diverse tabelle merceologiche e diverse attività di vendita ed ha validità per l'intero territorio della Repubblica italiana. L'esercizio dell'attività deve corrispondere inderogabilmente ai dati forniti al momento dell'iscrizione, fatta salva l'osservanza di quanto diversamente disposto dalla presente legge.

7. Nel registro deve essere specificato:

a) il nome dell'abilitato;

b) l'impresa, la società, l'associazione od ente rappresentati;

c) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

d) il settore merceologico ovvero: alimentare, non alimentare, misto;

e) le tabelle merceologiche per le quali si è ottenuta l'iscrizione.

## ART. 2.

*(Richiesta di iscrizione).*

1. La richiesta di iscrizione nel registro deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della circoscrizione di residenza o di quella in cui ha sede legale la società, l'associazione o l'ente.

2. Il richiedente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti ai sensi degli articoli 3 e 4 e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca dell'iscrizione.

## ART. 3.

*(Requisiti morali).*

1. L'iscrizione nel registro è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) sono stati dichiarati falliti;

b) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o l'economia pubblica, per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza e bancarotta fraudolenta, usura, mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) hanno riportato nel quinquennio precedente almeno due condanne, a pena sia detentiva sia pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517, del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) sono sottoposti a soggiorno cautelare ai sensi dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed f), il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passato in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel registro qualora si riferisca ai reati indicati al comma 2 del presente articolo.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di comunicare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per ciascuna delle ipotesi previste al comma 4, lettere a), b), e c), o che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del medesimo comma.

6. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, non appena in possesso dei nominativi di cui al comma 5 deve provvedere:

a) alla cancellazione d'ufficio dal registro;

*b)* a darne immediata comunicazione al comune in cui ha sede l'attività.

7. Non rientrano tra i requisiti morali la fede religiosa o l'appartenenza politica.

#### ART. 4.

*(Requisiti professionali).*

1. Non si richiedono specifici requisiti professionali per chiunque intende esercitare l'attività di vendita di cui al comma 1 dell'articolo 1 nel settore non alimentare.

2. Coloro che intendono esercitare le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 nel settore alimentare, al fine dell'iscrizione nel registro devono dimostrare:

*a)* di avere frequentato un corso di formazione professionale istituito dalle province o dalle regioni, ai sensi del comma 3 e seguenti;

*b)* ovvero di avere prestato servizio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, comprovato con registrazione presso l'ufficio di collocamento o, se trattasi di coniuge, parente od affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Il corso di cui al comma 2, lettera *a)*, deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare con prevalente riguardo agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, soprattutto per quanto attiene alle norme per la conservazione e la manipolazione degli alimenti sia freschi sia confezionati e, in particolare, per le carni di qualunque specie animale.

4. La regione, sentito il parere delle associazioni degli esercenti e dei consumatori, stabilisce criteri e direttive per l'orga-

nizzazione, la durata e il funzionamento dei corsi di cui al comma 3, precisando altresì le materie e le modalità di svolgimento di apposite verifiche atte a comprovare l'effettiva idoneità all'esercizio dell'attività di vendita da parte dei frequentanti il corso.

5. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

6. La regione, in proprio o tramite le province, organizza i corsi presso le scuole professionali ovvero può delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

7. Le materie ed il programma di svolgimento dei corsi devono essere comunicati sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia al Ministero della sanità, i quali possono richiedere modifiche ed integrazioni e stabiliscono, comunque, i criteri generali delle verifiche periodiche validi per l'intero territorio della Repubblica.

#### ART 5.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che negano l'iscrizione o dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al competente tribunale amministrativo regionale.

### CAPO II.

#### PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E COMMERCIALE

##### SEZIONE I

Programmazione regionale.

#### ART. 6.

*(Obiettivi della programmazione).*

1. Ai fini dell'ordinato esercizio delle attività commerciali e del corretto espli-

carsi della libera concorrenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel pieno rispetto dei beni ambientali e storici, la programmazione regionale, realizzata attraverso gli interventi di province e comuni, deve essere volta a promuovere:

a) la tutela prioritaria della salute dei cittadini e dell'ambiente;

b) il coordinamento tra la programmazione commerciale ed i piani urbanistici, al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi e terziari, con la mobilità dei consumatori e con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;

c) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;

d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva a promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi rapidamente alla stessa;

e) lo sviluppo equilibrato delle forme di commercio moderno e tradizionale nelle aree territoriali della regione;

f) il riconoscimento del ruolo del commercio tradizionale per la qualificazione dei centri storici urbani e per il soddisfacimento della domanda della popolazione residente nelle aree montane e meno sviluppate;

g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale, al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;

h) la crescita di aree a disposizione dei consumatori per parcheggi e servizi, anche al fine di ridurre i problemi connessi al traffico nella rete urbana ed extra-urbana;

i) la compatibilità degli insediamenti commerciali con la presenza di parchi e monumenti;

l) la tutela del particolare valore storico, archeologico ed artistico di determinate aree od edifici.

## SEZIONE II

### Grande distribuzione.

#### ART. 7.

(Norme e criteri regionali).

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con apposita legge, stabiliscono i principi e le norme cui i singoli comuni devono attenersi nella redazione degli strumenti urbanistici, vigenti o da approvare, nell'individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ed a 1.500 metri quadrati per gli altri comuni.

2. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella adibita ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

3. Qualora la regione non provveda ad emanare, entro i termini previsti, la legge di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce interventi sostitutivi da parte propria o attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

4. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la provincia provvede ad apportare tutte le modifiche necessarie affinché sia attuato quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità di cui ai commi secondo, terzo e

quarto dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonché dalle leggi regionali vigenti in materia urbanistica.

5. Nelle aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici, non è consentito l'esercizio di attività commerciale di grande distribuzione.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici. In caso di mancato adeguamento la regione stabilisce interventi sostitutivi da parte propria o della provincia o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

7. In attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, le regioni o le province prevedono la verifica di impatto ambientale per i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 5.000 metri quadrati.

#### ART. 8.

*(Programmazione regionale per la grande distribuzione).*

1. Per favorire un equilibrato sviluppo degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, la regione provvede a suddividere l'intero territorio regionale in bacini commerciali.

2. Per ciascun bacino commerciale deve essere indicata la superficie da destinare ad attività commerciali di grande distribuzione per i generi di largo e generale consumo. Si intendono generi di largo e generale consumo quelli indicati alle tabelle I, II, V e VI di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. La superficie di cui al comma 2 è individuata secondo un fattore di sviluppo che è calcolato tenendo conto del numero di abitanti residenti nel bacino, della superficie di vendita teoricamente disponibile per l'uscita spontanea dal mercato delle imprese, e degli incrementi di domanda previsti.

4. La somma delle superfici di bacino destinate alla grande distribuzione non deve comunque superare il 35 per cento della superficie totale della rete distributiva regionale formata dalla grande, media e piccola distribuzione e risultante dalle indicazioni degli strumenti urbanistici dei comuni.

5. Una quota non inferiore al 30 per cento della superficie di cui al comma 2 deve essere riservata ad esercenti che intendano trasferire od accorpate i propri esercizi al fine di realizzare strutture di distribuzione unitarie o centri commerciali.

6. A garanzia della libera concorrenza, coloro che esercitano attività con superficie di vendita oltre i 400 metri quadrati, nel caso di detenzione di più esercizi nell'ambito dello stesso bacino, non possono superare la quota del 25 per cento della superficie disponibile nel bacino medesimo per la grande distribuzione. Sono fatte salve le situazioni preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Entro 30 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, definisce le tipologie degli esercizi di grande distribuzione.

8. La regione o la provincia indica le superfici da destinare a parcheggi per ciascuna delle tipologie di cui al comma 7, tenendo conto che ad ogni metro quadrato di superficie di vendita deve corrispondere una superficie non inferiore ai tre metri quadrati da destinare a parcheggi.

9. La regione stabilisce i criteri e le norme da applicare in caso di domande di autorizzazione alla vendita concorrenti nell'ambito dello stesso bacino.

10. Il fattore di sviluppo di cui al comma 3 ha validità quadriennale.

#### ART. 9.

*(Autorizzazione regionale).*

1. L'apertura, l'ampliamento od il trasferimento degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono subordinati alla relativa autorizzazione regionale.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata quando l'apertura, l'ampliamento od il trasferimento risultino in contrasto con le norme igienico-sanitarie, le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici nelle zone urbane, nonché a quanto altro fissato dalla legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune di competenza per territorio.

4. La regione predispone lo schema di domanda redatto in modo tale da consentire l'acquisizione di tutti gli elementi idonei alla valutazione della compatibilità dell'insediamento con quanto previsto dalla legge di cui al comma 1 dell'articolo 7.

5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3 la regione acquisisce, su di essa, il parere del comune interessato all'insediamento. Trascorso tale termine senza che il comune abbia fornito il parere richiesto, questo si intende favorevole.

6. La concessione o la negazione dell'autorizzazione deve essere adottata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal decorso del termine di cui al comma 5.

7. Ai fini di cui al presente articolo è esclusa ogni forma di silenzio-assenso. Qualora la regione non adempia a quanto previsto al comma 6, è facoltà del commissario del governo provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.

8. La regione notifica il rilascio della autorizzazione al sindaco del comune competente ai fini del rispetto del piano di urbanistica commerciale di cui all'articolo 14, comma 1, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

## ART. 10.

*(Modifica delle caratteristiche degli esercizi commerciali).*

1. È obbligatoria una nuova richiesta di autorizzazione regionale nel caso in cui

l'esercizio modifichi la composizione merceologica originaria mediante l'introduzione di tabelle concernenti generi di largo e generale consumo di cui al comma 2 dell'articolo 23.

## ART. 11.

*(Trasferimento di sede).*

1. È consentito il trasferimento di sede degli esercizi di grande distribuzione nell'ambito dello stesso comune ovvero tra comuni diversi appartenenti allo stesso bacino commerciale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Nei casi di trasferimento tra comuni dello stesso bacino commerciale, deve essere revocata l'autorizzazione amministrativa riferita alla sede originaria dell'esercizio e la relativa superficie di vendita non costituisce incremento di superficie disponibile.

3. I trasferimenti di sede tra comuni appartenenti a bacini commerciali diversi sono assoggettati alla medesima disciplina delle nuove aperture.

## ART. 12.

*(Ricorsi).*

1. La legge di cui al comma 1 dell'articolo 7 deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione entro dieci giorni dalla data della sua approvazione.

2. Chiunque abbia interesse può presentare al consiglio regionale le proprie osservazioni, entro sessanta giorni dalla data stabilita al comma 1.

3. Il consiglio regionale esamina e sottopone a votazione le osservazioni entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2.

## ART. 13.

*(Commissione consultiva regionale).*

1. Presso la regione è costituita una commissione consultiva che esprime pa-

rere obbligatorio e non vincolante sulla legge regionale, di cui all'articolo 7, comma 1. La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere il parere ogniqualvolta vengano apportate modifiche, integrazioni o adeguamenti, alla legge regionale adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

b) redigere una relazione annuale al fine di verificare l'attuazione di quanto prescritto dalla legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. La commissione è composta da non meno di venticinque membri e ne fanno parte;

a) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, che la presiede;

b) gli assessori regionali competenti per urbanistica, commercio, turismo, viabilità ed ambiente;

c) il presidente di ciascuna provincia, o un suo delegato;

d) il sindaco della città metropolitana, ove esista, o un suo delegato;

e) sei esperti delle questioni della distribuzione commerciale, così ripartiti:

1) tre designati dalle organizzazioni a carattere generale dei commercianti, più rappresentative a livello regionale;

2) un rappresentante della grande distribuzione, un rappresentante della distribuzione organizzata, un rappresentante della cooperazione di consumo, designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, aderenti a confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali del lavoro;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni autonome di base dei lavoratori più rappresentative nella regione;

h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni nazionali dei consumatori;

i) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni od associazioni ambientaliste più rappresentative nella regione.

3. Con le medesime modalità previste per la nomina dei membri effettivi sono nominati i membri supplenti.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nel caso di mancata nomina della commissione nei termini previsti al comma 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita il presidente della giunta regionale a provvedere entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il Ministro, provvede in via sostitutiva alla nomina, con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate ai sensi del comma 2.

6. Le sedute e le deliberazioni della commissione sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti; la commissione decide a maggioranza semplice.

7. La commissione dura in carica quattro anni.

### SEZIONE III

Piccola e media distribuzione.

#### ART. 14.

(Piano di urbanistica commerciale).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7, i comuni approvano un piano pluriennale di urbanistica commerciale di durata quadriennale.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il piano di urbanistica commerciale, prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale, è sottoposto ai consigli circoscrizionali, alle rappresentanze provinciali di categoria dei commercianti, alle organizzazioni sinda-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cali dei lavoratori, alle associazioni dei consumatori ed a quelle ambientaliste, attraverso le forme di partecipazione democratica previste dallo statuto del comune.

3. Il piano pluriennale di cui al presente articolo indica:

a) la consistenza della rete distributiva;

b) le aree previste per insediamenti di grande distribuzione, in osservanza della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7;

c) i criteri in base ai quali il sindaco rilascia l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio, di piccola e media distribuzione, tenendo conto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;

d) i limiti complessivi di superficie per gli esercizi di vendita al dettaglio limitatamente alle tabelle previste dal comma 2 dell'articolo 23.

4. I limiti di cui alla lettera d) del comma 3 sono determinati considerando gli esercizi già esistenti, la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, le funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche o da altre forme di distribuzione in uso.

5. Alla scadenza del termine previsto al comma 1, qualora il comune non abbia provveduto ad approvare il piano pluriennale di urbanistica commerciale, la regione stabilisce interventi sostitutivi da parte propria o della provincia ovvero attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

6. Fino a quando non siano approvati i piani di urbanistica commerciale di cui al presente articolo, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

## ART. 15.

(Autorizzazione all'apertura, trasferimento ed ampliamento di esercizi di vendita).

1. Entro trenta giorni dalla richiesta il sindaco, verificata la conformità alle dispo-

sizioni di cui alla presente legge, ed in particolare, al piano di cui al comma 1 dell'articolo 14 nonché alle normative e agli strumenti urbanistici, ai regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi ed alle norme relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane, concede o nega l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o all'ampliamento degli esercizi di vendita.

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta per l'autorizzazione, la domanda si intende accolta.

3. Nel caso in cui, da segnalazioni e controlli successivi, si evidenzia l'incompatibilità dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2 con le disposizioni di cui al comma 1, il sindaco è tenuto alla revoca immediata dell'autorizzazione.

4. Ferma restando la conformità con le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sola comunicazione al sindaco:

a) il trasferimento, nell'ambito comunale, degli esercizi di vendita, operanti da almeno tre anni e con superficie non superiore ai 200 metri quadrati;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati.

5. Il trasferimento e l'ampliamento di cui al comma 4 possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Qualora l'ampliamento di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si riferisca ad attività di vendita di generi di largo e generale consumo comprese nelle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 23, la superficie incrementata va detratta dai limiti complessivi di superficie disponibile.

7. Qualora il trasferimento di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo si riferisca ad attività di vendita di generi di largo e generale consumo comprese nelle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 23, la relativa superficie di vendita non costituisce incremento dei limiti complessivi di superficie disponibile.

8. Qualora gli ampliamenti od i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

## ART. 16.

*(Accorpamenti di esercizi di vendita).*

1. Ferma restando la conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15, è soggetta alla sola comunicazione al sindaco l'apertura di un nuovo esercizio:

a) con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, nei comuni con meno di 10.000 abitanti, a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita dello stesso settore merceologico, operanti nello stesso comune da non meno di tre anni;

b) con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, purché non venga superata la sommatoria delle superfici, unitariamente considerate, degli esercizi accorpatisi.

2. Qualora gli accorpamenti si riferiscano ad esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo compresi nelle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 23, le relative superfici di vendita non costituiscono incremento dei limiti complessivi di superficie disponibile.

## ART. 17.

*(Richiesta di autorizzazione).*

1. La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, trasferire o ampliare l'esercizio.

2. Il comune predispone lo schema di domanda per la richiesta di autorizzazione redatto in modo tale da consentire l'acquisizione di tutti gli elementi idonei alla valutazione delle compatibilità dell'inseadimento con quanto previsto dalla presente legge ed, in particolare, dal comma 1 dell'articolo 15. Lo schema di domanda deve, altresì, prevedere il numero di iscrizione nel registro del titolare dell'impresa individuale o del rappresentante legale, o suo delegato, della società, associazione od ente.

3. Nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo o nella comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, ed all'articolo 16, comma 1, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati dichiarati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

4. In caso di accoglimento della domanda il richiedente ha centottanta giorni di tempo per acquisire la disponibilità del locale e darne comunicazione al sindaco. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende revocata.

## ART. 18.

*(Subingresso).*

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito per causa di morte o per donazione, comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del

titolo. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data di presentazione della domanda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

### CAPO III.

#### FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

##### ART. 19.

*(Spacci interni).*

1. La vendita di merci, di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti od imprese pubbliche o private, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od all'impresa interessata a condizione che l'attività sia effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e la cui superficie non sia superiore a 100 metri quadrati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che:

*a)* siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane;

*b)* siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande;

*c)* chi è preposto alla gestione dello spaccio di vendita sia iscritto nel registro.

3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via, con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla lettera *a)*, del comma 2. Le cooperative di consumo ed i

consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni due anni, l'elenco dei soci.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 3.

5. Gli spacci sono, altresì, tenuti ad osservare le norme fiscali e le disposizioni in materia di orario di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico.

6. Chi vende beni di propria produzione a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e purché non esista un apposito spaccio di vendita.

##### ART. 20.

*(Distribuzione automatica).*

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate vicinanze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco che è rilasciata:

*a)* previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro;

*b)* nell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

##### ART. 21.

*(Vendita per corrispondenza od attraverso mezzi audiovisivi).*

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione od altri sistemi di comunicazione deve osservare le disposizioni di cui al capo I e

deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto può avere luogo soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del cliente o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, devono essere sostituiti o deve venire rimborsato il prezzo pagato per il prodotto e l'eventuale prezzo corrisposto per la spedizione.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicate, con la modalità di sovrascrittura alle immagini ed almeno una volta, le seguenti informazioni:

a) il nome e la denominazione o la ragione sociale del venditore;

b) la sede dell'esercizio;

c) il numero di iscrizione al registro delle ditte ed il numero della partita IVA.

5. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

6. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione nonché la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.

7. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi, deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

#### ART. 22.

*(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali).*

1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi di acquisto, con o senza esibizione di campione del prodotto di vendita e, comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono soggette soltanto all'osservanza delle disposizioni di cui al capo I.

2. Le imprese interessate devono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri della Unione europea, alla autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio in cui l'impresa ha sede legale od amministrativa.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione alla vendita in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3. In ogni caso l'autorità, deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 2.

4. Le imprese di cui al comma 1 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono, agli effetti civili, dell'attività di tali incaricati.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa, e deve essere da questi firmato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque esibisca od illustri cataloghi o svolga altra forma

di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali in cui il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione devono essere sostituiti, o deve essere rimborsato sia il prezzo pagato per il prodotto sia la spesa sostenuta per l'eventuale spedizione.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali si applicano le disposizioni previste dal capo I della presente legge, nonché quelle previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

#### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 23.

*(Tabelle merceologiche).*

1. L'iscrizione nel registro per le tabelle di cui all'allegato A annesso alla presente legge è disposta senza necessità di ulteriori specificazioni merceologiche ad eccezione della iscrizione per la tabella VII.

2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi della lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 14, i comuni stabiliscono i limiti complessivi di superficie ai quali devono conformarsi le relative autorizzazioni, sono esclusivamente le tabelle I, II, V e VI dell'allegato A annesso alla presente legge.

3. Il comma 2 non si applica per le autorizzazioni relative:

*a)* ad una o più categorie merceologiche comprese nella tabella VI di cui all'allegato A annesso alla presente legge, esclusi gli articoli di vestiario confezionati e le calzature;

*b)* alle categorie merceologiche non alimentari comprese nella tabella I di cui al citato allegato A.

4. Nella richiesta di autorizzazione per la tabella VII di cui all'allegato A annesso alla presente legge, devono essere sempre indicati i prodotti che si intendono vendere. Tali prodotti devono essere specificati nell'autorizzazione. In caso di modifica, ampliamento o riduzione dell'assortimento merceologico deve essere data preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I comuni non possono, in nessun caso, istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella VI, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, né limitare o modificare il contenuto delle tabelle di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge.

6. I titolari di licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, hanno diritto ad ottenere con priorità l'autorizzazione relativa alla tabella I di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ne ravvisi la necessità, con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione o alla modifica delle tabelle merceologiche di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

##### ART. 24.

*(Pubblicità dei prezzi).*

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne, all'ingresso

del locale o sui banchi di vendita, devono recare, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a disposizione degli acquirenti.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, è abrogato.

#### ART. 25.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire 50 milioni, se esercente di un'attività di piccola o media distribuzione o di una delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22;

b) da lire 10 milioni a lire 500 milioni, se esercente di un'attività di grande distribuzione.

2. Il sindaco ordina la chiusura del locale ed il sequestro delle merci qualora il titolare non risulti iscritto o sia stato cancellato dal registro ovvero sia privo delle autorizzazioni, regionali o comunali, prescritte dalla presente legge.

3. In caso di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore ai quindici giorni. Presso il comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

4. Il sindaco applica le sanzioni per le infrazioni di cui al presente articolo. Il gettito derivante da tali sanzioni è, in ogni caso, devoluto al comune.

5. La graduazione delle sanzioni è inserita nel piano comunale di urbanistica commerciale di cui all'articolo 14.

#### ART. 26.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia freschi sia conservati;

b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento, e successive modificazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

e) ai titolari di imprese agricole, singoli od associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione, per le modalità di esercizio e per le dimensioni dei locali in cui viene esercitata sia accessoria e connessa all'attività agricola;

f) alla vendita di carburanti, degli oli minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

g) agli artigiani, iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che intendono vendere al pubblico i loro prodotti nei locali di produzione, sempre che l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e modalità di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività artigiana;

h) ai pescatori, singoli od associati, che vendono al pubblico, al minuto, il pescato proveniente dall'esercizio della propria attività;

i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od utilizzatori professionali;

l) a chi vende od espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche mediante supporto informatico;

m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

n) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, per le sole merci oggetto delle manifestazioni e per il solo periodo di svolgimento delle stesse;

o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni od altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Chi intende vendere, all'ingrosso od al dettaglio, oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente legge ed è tenuto, altresì, all'osservanza dell'articolo 127 e delle altre disposizioni in materia del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### ART. 27.

*(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria).*

1. Le richieste di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate ai sensi del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, e devono essere decise entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorso tale termine la domanda si intende accolta, fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo I della citata legge n. 426 del 1971.

2. Le richieste di autorizzazione, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate ai sensi delle disposizioni di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge e, comunque, non oltre i termini previsti al comma 1 dell'articolo 7 ed al comma 1 dell'articolo 14 della presente legge.

3. Nel momento in cui siano già state emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge, qualora le richieste in corso di istruttoria non siano state ancora esaminate ai sensi del comma 2, i richiedenti possono reiterare la domanda di autorizzazione chiedendo che venga esaminata secondo la nuova normativa.

4. Durante il periodo di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate le commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con le relative attribuzioni.

## ART. 28.

(Norme di attuazione).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I o VII di cui all'allegato 5 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella I dell'allegato A annesso alla presente legge. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle II o III o IV annesse al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella II dell'allegato A annesso alla presente legge. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella VIII e, contemporaneamente ad una o più delle tabelle II o III o IV annesse al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella V dell'allegato A annesso alla presente legge. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella Ia annessa al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella I dell'allegato A annesso alla presente legge, qualora l'esercizio abbia una superficie di vendita inferiore ai

400 metri quadrati. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

5. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella Ia e, contemporaneamente ad una o più delle tabelle II, o III o IV annesse al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella V dell'allegato A annesso alla presente legge, qualora l'esercizio abbia una superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

6. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle IX o X annesse al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella VI dell'allegato A annesso alla presente legge. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel registro.

7. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle speciali previste dall'allegato 9 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nella relativa tabella speciale di cui all'allegato B annesso alla presente legge, ferma restando la loro iscrizione nel registro.

## ART. 29.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogati:

a) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 27 della

presente legge, il capo I ad esclusione del primo comma dell'articolo 1, gli articoli 34, 35, e 36 del capo III ed il capo IV della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni; le relative disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, cessano di avere efficacia;

b) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della presente legge, il capo II e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del capo III della legge 11 giugno 1971, n. 426; le relative disposizioni del decreto del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, cessano di avere efficacia;

c) la legge 5 luglio 1975, n. 320, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, limitatamente alle disposizioni relative alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ALLEGATO A.  
(v. articolo 23)

### TABELLE MERCEOLOGICHE

D) — Prodotti alimentari in genere e articoli per la casa:

prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, i dolci, il latte e derivati, le bevande, anche alcoliche;

prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, oli e grassi alimentari di origine vegetale;

articoli per igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la casa.

II) — Carni e frattaglie di tutte le specie animali fresche, conservate e comunque preparate e confezionate comprese quelle della tabella III, salumi, altri prodotti alimentari a base di carni, uova;

III) — Prodotti ittici: prodotti o carni delle specie ittiche freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

IV) — Prodotti ortofrutticoli, oli e bevande:

prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati e confezionati;

altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, uova;

oli e grassi alimentari di origine vegetale;

bevande confezionate, anche alcoliche.

V) — Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati: comprende tutti i prodotti commercializzati.

VI) — Articoli di abbigliamento:

articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria e relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili;

accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi metalli preziosi);

biancheria intima di qualunque tipo e pregio;

articoli di merceria;

costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili;

prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa;

filati quali gomitoli di lana, cotone o di altro materiale e simili;

calzature, borse ed articoli in pelle, cuoio e materiali sintetici di qualunque tipo e pregio;

prodotti di pellicceria.

VII) — Prodotti altri.

ALLEGATO B.  
(v. articolo 23)

## TABELLE SPECIALI

### TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Articoli per fumatori;
- francobolli da collezione e articoli filatelici;
- moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- tessere prepagate per servizi vari;
- articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax);
- articoli di bigiotteria in materiali non preziosi;
- pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici;
- lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine;
- articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria;
- articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
- articoli di chincaglieria non in materiali preziosi;
- pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti e merendine confezionati e simili);
- fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili;
- articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione;
- articoli sportivi inclusi articoli da pesca per dilettanti (esclusi capi di abbigliamento e calzature);
- articoli ricordo e da regalo non in materiali preziosi, mappe e guide turistiche;

giocattoli (escluse biciclette), articoli per festività e ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;

fiori e piante artificiali;

articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;

callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti, siringhe;

occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi;

orologi a batteria in materiali non preziosi;

articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia;

#### TABELLA PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappetini, catene da neve, ecc;

pile, lampadine, torce elettriche e simili;

borse di pronto soccorso;

altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1937  
Lire 3600